

CASSAZIONE.NET

31905/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

A norma dell'art. 734 bis c.p. e dell'art. 52, comma 4, d.lg. n. 198 del 2003 è vietata la divulgazione delle generalità e di altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi l'identità delle persone offese nei delitti relativi alla prostituzione e alla pornografia infantile e alla materia sessuale o può desumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

UDIENZA PUBBLICA

DEL 02/07/2009

SENTENZA

N. 1434 /


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CALABRESE RENATO LUIGI	PRESIDENTE	
1. Dott. CARROZZA ARTURO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. ROTELLA MARIO	"	N. 012034/2009
3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO	"	
4. Dott. PALLA STEFANO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1)  N. IL 11/01/1944
avverso SENTENZA del 21/11/2008
CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udite in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

ROTELLA MARIO,

richiede la conclusione d'ufficio del S.P.P., dr. F.M. IACOVIELLO;



ritenuto

1 - La Corte di Palermo ha confermato la condanna alla pena sospesa di m. 4 di reclusione con generiche inflitta dal Tribunale di Castelvetro a [redacted] per l'abbandono ai sensi dell'art. 591 CP del coniuge [redacted], ritenuto *incapace di badare a se stesso per l'età avanzata e motivi di salute*, accertato il 22.8.01.

Il fatto era denunciato dal figlio [redacted] mentre la [redacted] era in casa di villeggiatura altrove. E la Polizia Giudiziaria verificava, come poi testimoniato, che l'uomo si trovava in istato di grave degrado anche igienico, in una stanza adiacente al numero civico dell'abitazione dell'imputata e di altra figlia, intensamente maleodorante di urina, di cui erano impregnate le lenzuola ed il materasso, come il pigiama da lui indossato.

Il ricorso denuncia: *violazione art. 591 CP e vizio di motivazione*, essenzialmente perché la sentenza non ha motivato circa il *collegamento tra la situazione d'incuria in cui venne trovato il [redacted] e l'asserito stato d'incapacità di costui*, che invece ha reso dichiarazioni lucide, coerenti e logiche, dimostrando la propria capacità di determinarsi e correttamente porsi nel tempo e nello spazio. Tali dichiarazioni sono state laconicamente liquidate dalla Corte di appello con affermazioni apodittiche d'irrelevanza.

2 - Il ricorso è **infondato**.

Giusta lettera dell'art. 591 CP, *la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa d'incapacità dell'offeso di provvedere a se stesso, alternativa all'infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la "cura" della persona incapace, se non la sua "custodia", perché le siano assicurate le misure necessarie per l'igiene propria e dell'ambiente in cui vive. Pertanto l'abbandono integra in tal caso l'estremo di condotta criminosa, da cui dipende l'evento di pericolo.*

Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l'offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari.

Ed è evidente che non è affatto decisivo ai fini di tale particolare incapacità, l'argomento qui ripetuto della lucidità delle dichiarazioni dell'offeso.

p . q . m .

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 2.7.2009

il consigliere est.

Mario Rotta

il presidente

[Signature]

